


CREDITI DOCUMENTARI

La Prassi Bancaria Internazionale Uniforme come antidoto alle “riserve”

di Carlo Di Ninni

Dal 1° luglio 2013, dopo circa tre anni di attività di elaborazione con la partecipazione di 90 comitati nazionali ICC, è entrato in vigore il testo revisionato della “Prassi Bancaria Internazionale Uniforme” per le operazioni di credito documentario - PBIU (International Standard Banking Practice - ISBP) che costituisce - per diffusione nel mondo delle banche che si occupano di estero, pervasività analitica e ricchezza di informazioni - l’attesa “bibbia” per l’esame dei documenti. Si tratta di un testo di stretto riferimento alle operazioni di credito documentario, avendo esso natura di corollario necessario delle Norme ed Usi Uniformi



relativi ai Crediti Documentari (NUU) della ICC - che da sempre regolano queste operazioni - dalle quali deriva la sua piena legittimità normativa. La Prassi Bancaria infatti - assieme al testo del credito documentario e alle Norme - fa parte delle fonti citate dalle NUU, all’art. 14-d, alle quali uniformarsi nell’attività di controllo della conformità documentale. Da tempo le NUU contengono il rinvio alla ISBP. Si tratta pertanto di un unicum, di una integrazione essenziale, di una guida interpretativa delle NUU e della sospirata finestra sul mondo delle “riserve”, dell’antidoto per combatterle. ICC Italia, come di consueto, ha prov-

veduto alla traduzione in italiano della Prassi Bancaria Internazionale Uniforme ed ha apprestato un fascicolo col testo in inglese a fronte per un utilizzo puntuale. La nuova pubblicazione n. 745 è stata oggetto di presentazione al mondo delle banche e delle imprese il 29 gennaio scorso presso l’Associazione Bancaria Italiana.

Chi ha dimestichezza con le operazioni di credito documentario conosce bene l’incubo delle “riserve”. Sono le NUU della ICC - adottate dalle banche di tutto il mondo da oltre 90 anni per svolgere queste operazioni - che definiscono come “non compliant”

quei documenti che mostrano elementi di non conformità alle prescrizioni del credito o alle stesse NUU e che determinano la triste rovina di una operazione bancaria sicuramente raffinata e tuttora gettonata come la più capace di fronteggiare rischi tipici del commercio internazionale. In presenza di “riserve”, l’impegno della banca emittente il credito - che costituisce la colonna portante dell’intera operazione - decade e non sempre è possibile ripristinarlo. In tali casi, il pagamento che venisse poi egualmente effettuato non costituirà più l’esecuzione dell’impegno della banca emittente o confermate e quindi >>

COMMISSIONI ICC

- Calendario prossime riunioni
- Competition meeting Agenda
- Intellectual Property meeting Agenda
- Intervento ICC - Standing Committee WIPO
- Taxation meeting Agenda

APPROFONDIMENTI

- Il Modello Organizzativo ex artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 come fattore di esclusione da responsabilità per le società e gli enti di Carlo Fiorio
- La corruzione nell’Unione Europea - Analisi della situazione italiana
- UE: Proposta di Direttiva in materia di tutela per i *trade secrets*

APPUNTAMENTI

Incontro ICC Italia/AIA
Drafting Effective Arbitration Clauses
and Avoiding Pathological Clauses

13 marzo 2014, Roma

Josefa Sicard-Mirabal – Executive
Director, SICANA, Inc./International
Court of Arbitration, ICC New York

Seminario ICC Italia

- Negoziare e redigere contratti internazionali
27 marzo, Roma

Conferenza ICC

- ICC Conference to boost multi-party talks on
facilitating digital trade 8-9 aprile, Ginevra

NOTIZIE

- Sondaggio ICC/IFO
- Sondaggio ICC sulle barriere doganali
- ICC Italia ospita la delegazione cinese della Camera di Commercio Internazionale
- Vertice dei Ministri delle Finanze del G20. Proposta Ocse sullo scambio automatico di informazioni e il monitoraggio dei flussi di denaro transnazionali

il rischio di mancato pagamento per insolvenza del compratore non sarà stato più coperto. Attese frustrate.

Le "riserve" sono dunque la peste del credito documentario e la cura prevalente è una sola: saper fare i documenti; e per saper fare i documenti non vi è altra via che conoscere le regole che presiedono all'attività di verifica dei documenti che le banche si sono date e che aggiornano di tanto in tanto per avere sufficiente certezza di omogeneità di giudizio. Il giudizio di conformità è infatti la condizione necessaria e sufficiente per effettuare il pagamento ma, quando il pagamento è delegato alla banca dell'esportatore, questa non può rischiare che il proprio giudizio di conformità ed il conseguente pagamento sia contestato dalla banca emittente che quindi reclamerebbe legittimamente la revoca del pagamento. Quindi regole sui controlli rigorosamente condivise, diffuse e capillari: via maestra per la certezza delle banche di essere allineate e per ottenere anche, come diretto e benefico risultato, il sollievo da quell' incubo della "riserva" che attanaglia le parti commerciali, da dove si era partiti.

Queste regole - patrimonio certamente comune di banche ed imprese, capaci di consentire a queste ultime il corretto utilizzo delle operazioni di credito documentario e di abbassare vistosamente il purtroppo sempre alto tasso di "riserve" riscontrato sui documenti - dunque esistono, anzi esistono da tempo! E c'è da domandarsi perché mai le imprese stentino ad avvalersene, a farle diventare, nel loro evidente stretto interesse, linee guida per la compilazione dei documenti emessi da loro stesse e dagli altri soggetti della filiera esportativa: vettori, spedizionieri, assicuratori, enti di controllo, enti certificatori, ecc.

La ICC ha dunque favorito la fluidità operativa interbancaria assicurando omogeneità di criteri nel controllo dei documenti, ma ha anche dato trasparenza all'attività bancaria in modo che la stessa sia utilizzabile dalle imprese con totale consapevolezza dei criteri adottati. Si tratta di un frutto maturo da cogliere, di cui imprese e banche possono ora giovare nel reciproco interesse. ■

Il Dott. Carlo Di Ninni è componente del Drafting Group di ICC per la revisione della ISBP e Segretario della Commissione Bancaria di ICC Italia

Prassi Bancaria Internazionale Uniforme per l'esame dei documenti secondo le NUU 600

(Pubbl. ICC 745 E-I)

E' disponibile presso ICC Italia l'edizione bilingue inglese-italiano della nuova Prassi Bancaria Internazionale Uniforme (PBIU) che unitamente alle Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari (NUU 600) rappresentano un insostituibile aiuto per tutti gli operatori bancari nella redazione e nell'esame di documenti a fronte di un credito documentario soggetto a tali norme ICC.

Le novità di questa edizione comprendono le più recenti prassi identificate attraverso i Pareri approvati dai Comitati Nazionali ICC dal 2007 e la trattazione di alcuni documenti commerciali non inclusi precedentemente nelle NUU, quali la Packing list, la Weight list, il Certificato del Beneficiario, la Polizza di carico non negoziabile, i Certificati di Analisi, Ispezione, Sanitari, Fitosanitari, Quantità e Qualità.

La PBIU può essere utile anche ai beneficiari di un credito documentario al momento della redazione e successiva presentazione dei documenti alla banca designata o alla banca emittente, per contribuire a ridurre la percentuale di documenti rifiutati a causa di discordanze.



Il volume, che include il testo ufficiale in lingua inglese e la traduzione in italiano predisposta da ICC Italia, è disponibile presso l'ufficio pubblicazioni (pubblicazioni@iccitalia.org) al costo di € 35,00.



Calendario prossime riunioni



Marzo 2014	12 - Commission on Competition, Paris 14 - Commission on Intellectual Property, Paris 27 - Taxation, Paris
Aprile 2014	2 - Anticorruption, Paris 27/30 - Banking, Dubai
Maggio 2014	6 - Trade & Investment Policy, Paris
Giugno 2014	4/6 - Commercial Law & Practice Estonia 10/11 - Digital Economy Paris 15 - Arbitration, Paris

Concorrenza

ICC Commission on Competition Meeting Agenda

12 March 2014, ICC Headquarters, Paris

Compliance and advocacy

Anne Riley, Chair of the ICC Task Force on Compliance and Advocacy will present the programme of action of the Task Force for 2014, including the launch of Phase III of the ICC Compliance Initiative. A discussion on how members can actively contribute to the work of the Task Force will follow.

Premerger Control Regimes

Patrick Hubert, Chair of the ICC Task Force on Premerger Control Regimes, will discuss the draft policy recommendations on the alignment of merger control regimes with the ICN Best Practices and explain the importance of members' participation in the finalization of the position paper.

ICN

Cal Goldman, Co-Chair of the ICC Task Force on ICN, will introduce a discussion on how to enhance the Competition Commission's involvement in the various projects of the ICN Working Groups, and hence raising ICC's profile as the voice of business within the ICN community. Members will be updated on the preparation of the next ICC/ICN Roundtable on Competition Policy to take place on 22 April in Marrakech.

Technology transfer

Jacques Bourgeois, Chair of the ICC Task Force on Technology Transfer, will seek members' input with respect to competition aspects of technology transfers in their countries. The aim of the discussion is to broaden the geographical scope of the Task Force and target non-EU jurisdictions.

Due Process

Gerald Brei and Jennifer Patterson, Co-Chairs of the ICC Task Force on Due Process, will present the work plan for the Task Force. Members will be invited to exchange on the strategy ahead with respect to the dissemination of the position paper and other projects.

Cartels/Leniency

Paul Lugard will lead the discussion on how to reinforce the work of the Task Force on Cartels /Leniency. Members are invited to offer suggestions.

New initiatives to be considered by the ICC Competition Commission

There will be a discussion on "Competition and Arbitration" as a possible new issues to be addressed by the Commission, including the participation of an expert member from the ICC Commission on Arbitration.

Exchange with guest speaker (tbc)

Eddy de Smijter, Deputy Head of Unit A1 Private Enforcement at DG COMP, will be invited to exchange views with the audience on "Competition and Arbitration".

Commission outreach and network

Zoé Smoke will introduce:

- the new ICC Forum for Young Antitrust Practitioners
- the new ICC Intranet for members ■

Proprietà intellettuale

ICC Commission on Intellectual Property Meeting Agenda

14 march 2014, ICC Hearing Centre, Paris

Trade secrets

The commission will be updated on the various initiatives being undertaken on trade secrets protection, such as the proposed EU Trade Secrets Directive and research by the OECD, and hear a presentation on a report by CREATE on the economic impact of trade secrets. Members will also discuss ICC's work in this area, including comments on the proposed directive and a research paper on the role of trade secrets in innovation.

IP issues on electronic media and networks

The commission will examine the task force's study (to be circulated) on the issues of false social network profiles, imitation of the appearance of websites, and cooperation between right-holders and intermediaries.

Innovation and intellectual property

The second research paper commissioned for this project, on open innovation, will be presented and the commission will be updated on ICC's activities to promote the underlying themes in the papers. Members will discuss how ICC's constituents in different regions can use the papers to help explain the role of IP in the innovation process.

EU trademark reform

The EU trademark regulation is now being discussed within the European Parliament and Council. Members will be updated on the latest developments and discuss ICC's input to the draft.

Ambush marketing

Speakers will present the IP and other issues arising out of the field of ambush marketing as a basis for discussion by the commission. This issue arose out of the work on the IP Roadmap and has also been explored in the Marketing

Commission. Members will discuss whether this should be taken forward within the IP Commission in collaboration with the Marketing Commission.

Impact of 3D-printing on intellectual property (tbc)

Speakers will present the potential IP issues arising from 3D printing. Members will discuss if the issue should be addressed in the commission's 2014 work plan, as suggested by ICC Germany.

Access and benefit sharing in relation to genetic resources; protection of traditional knowledge

The commission will be updated on the February meeting of the Intergovernmental Committee on the Nagoya Protocol and on national implementation, including the proposed Regulation in the EU. ■

Intervento ICC allo Standing Committee WIPO sui brevetti

27 gennaio 2014



Dal 27 al 31 gennaio si è svolta a Ginevra, presso la WIPO, la ventesima sessione di lavoro dello Standing Committee on the Law of Patents.

I temi oggetto di discussione sono stati, in linea di massima, i medesimi delle due precedenti sessioni, ovvero: eccezioni e limitazioni ai diritti di brevetto; qualità dei brevetti; rapporti tra brevetti e salute; riservatezza delle comunicazioni tra consulenti in materia di brevetti e loro clienti; trasferimenti di tecnologia. Rispetto a tali questioni, gli Stati partecipanti hanno assunto posizioni anche molto lontane tra loro, come già nelle ultime sessioni di lavoro. Ciò ha reso travagliata anche l'adozione di un piano di azione per il futuro, la cui discussione ha pertanto occupato buona parte del tempo dedicato ai lavori della Commissione.

ICC ha avuto occasione di partecipare attivamente al meeting, intervenendo direttamente per illustrare la propria posizione su specifiche questioni inerenti la materia.

In merito al work-sharing, inteso in termini di collaborazione tra uffici di Paesi diversi nella ricerca relativa ai brevetti, ICC sostiene che detta collaborazione possa tradursi non solo in una più elevata qualità delle ricerche stesse, ma anche in una più elevata garanzia dei diritti di brevetto. Sono stati evidenziati anche gli effetti positivi che tale collaborazione avrebbe in termini di certezza del diritto e di prevedibilità delle decisioni, senza peraltro compromettere in alcun modo l'autonomia dei singoli uf- >>

fici. Più nel dettaglio, con riguardo alla specifica questione del *Prior art searching of patent application*, l'Organizzazione ha manifestato il proprio supporto al *Patent Cooperation Treaty*, considerato come principale veicolo per il *work-sharing* in materia di domande per brevetti globali; l'intenzione di proseguire, di concerto con gli uffici per i brevetti, l'implementazione delle *Patent Prosecution Highways (PPH)*; la volontà di incoraggiare gli uffici ad intraprendere una strada che consenta una ricerca tempestiva, esauriente e coordinata.

Rispetto al tema del trasferimento di tecnologie, invece, si è messo in rilievo il ruolo fondamentale dei diritti di proprietà intellettuale (IPRs), in particolare nelle transazioni commerciali che risultano in una diffusione di tecnologie. All'interno di un quadro generale che riporta la pluralità di ragioni per le quali le imprese fanno ricorso ai brevetti e ricorda come la maggioranza degli investimenti per R&D siano effettuati da parte del settore privato, ICC evidenzia come gli IPRs, compresi i brevetti, siano tutt'altro che di ostacolo nei trasferimenti di tecnologia. Essi infatti, fornendo una stabile cornice giuridica, garantiscono certezza del diritto e consentono alle imprese di attirare gli investimenti.

Inter alia, gli IPRs consentono di proteggere la condivisione del know-how tra partner commerciali. Quest'ultimo aspetto ap-

pare nodale in particolare per le PMI che, considerata la loro posizione più delicata sul mercato, per essere più competitive molto spesso decidono di associarsi tra loro. Una solida posizione in materia di proprietà intellettuale consente di attirare più facilmente nuovi partner e finanziamenti, oltre a garantire un controllo sulle opere dell'ingegno impiegate nell'ambito delle collaborazioni.

Con riguardo al tema del *Client Privilege*, invece, ICC ha evidenziato come la tutela della riservatezza delle comunicazioni tra il consulente in materia di brevetti e il proprio cliente abbia un ruolo chiave per la garanzia della trasparenza del sistema di tutela della proprietà intellettuale.

Considerato quanto è emerso durante il meeting, ICC valuta di intraprendere una serie di azioni, tra cui, oltre al proseguimento di un'attenta attività di monitoraggio del lavoro dello *Standing Committee*: fornire input per un più efficace approccio alla materia; organizzare un meeting tra ICC e il Gruppo dei Paesi Africani per una discussione generale sul tema dei brevetti; infine, valutare l'istituzione di un *working group* ad hoc al fine di redigere un documento in materia di limitazioni ed eccezioni ai diritti di brevetto, in vista della ventunesima sessione di lavoro dello *Standing Committee*. ■

Affari fiscali

ICC Commission on Taxation Meeting Agenda

27 March 2014 ICC Headquarters, Paris

G20

ICC input for the G20-process.

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) project by OECD

International Tax Reform (ITR)

Update on progress – in close cooperation with the OECD BEPS project.

World Bank/IFC

Presentation from World Bank representative Richard Stern.

UN Committee of Experts in Tax Matters

Discussion of UN related issues. The following Working Groups will report on work done:

- Technical Services
- Hybrid Entities
- Automatic Exchange of Information
- UN work on TP and Customs valuation

Exit Taxes

Finalization and adoption of ICC Policy Statement on Exit Taxes.

Tax Transparency

Finalization and adoption of ICC Policy Statement on Corporate Social Responsibility and Fair Share.

Country-by-Country reporting

Discussion on ICC position to feed into UN, OECD and EU processes.

VAT Issues

Presentation from Marjolein van Delft, Shell International, on VAT related issues. Reports on OECD and European Commission developments.

Fiscal Issues and Climate Change

Report on latest developments and next steps.

Business profile in the media on tax related matters

Discussion on next steps.

Any Other Business

Members are encouraged to share possible new working items.

Leadership change

Resignation of Commission Chair Theo Keijzer and appointment of the new Chair ■

Anticorruzione e Responsabilità Sociale di Impresa

La Newsletter di gennaio c.a. ha presentato una prima informativa sulla responsabilità penale-amministrativa delle persone giuridiche in base al D.Lgs. 231/2001. Nell'articolo di seguito pubblicato il Prof. Fiorio prosegue la disamina del Decreto, soffermandosi sui principali profili operativi per l'adozione del modello di "organizzazione, gestione e controllo" previsto dagli artt. 6 e 7, con riferimento alla valenza del Modello Organizzativo quale esimente della responsabilità dell'ente.

Il Modello Organizzativo ex artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 come fattore di esclusione da responsabilità per le società e gli enti

di Carlo Fiorio

Gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231 del 2001 prevedono l'adozione di un "modello di organizzazione, gestione e controllo", il quale per un verso assolve a scopi di prevenzione rispetto alla commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, per altro verso consente al medesimo di ottenere un'esenzione od una limitazione della propria responsabilità qualora gli stessi siano comunque perpetrati. In particolare, il Decreto dispone che il modello organizzativo debba rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Quanto all'idoneità del modello a fungere da esimente della responsabilità amministrativa, occorre distinguere l'ipotesi in cui il reato sia commesso dai vertici della persona giuridica da quella in cui lo stesso sia compiuto dai dipendenti.

Con riferimento alla prima ipotesi, l'art. 6, comma 1, del Decreto obbliga l'ente che voglia risultare esente da responsabilità amministrativa a dimostrare che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Nella seconda fattispecie, l'ente viene ritenuto responsabile se la commissione del reato presupposto da parte della persona fisica sia stata resa possibile dalla inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (art. 7, comma 1), la quale, tuttavia, viene esclusa ex lege se la persona giuridica, «prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi» (comma 2).

In definitiva, il Decreto, prevedendo un'autonoma responsabilità amministrativa dell'ente in caso di commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, di uno dei reati presupposto tassativamente indicati da parte di un soggetto che abbia agito in nome e per conto dello stesso, muove dall'assunto per il quale il reato "è fatto della società, di cui essa deve rispondere", in ragione di una "colpa di organizzazione" consistita nel non aver predisposto le misure preventive ed i presidi necessari per evitare la perpetrazione di determinate condotte di rilievo penale.

Con riferimento alle coordinate operative funzionali alla costruzione del modello, le medesime possono essere desunte dall'art. 6 del Decreto n. 231, dall'art. 30 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) che specifica il contenuto che il modello organizzativo deve presentare, limitatamente alla sezione dedicata alla prevenzione delle fattispecie colpose di cui all'art. 25-septies del Decreto n. 231, dalle linee-guida elaborate dalle associazioni di categoria e, in ultima istanza, dagli arresti giurisprudenziali intervenuti sul tema dell'idoneità e dell'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo.

I passaggi del procedimento di creazione del modello possono essere sussunti all'interno delle due macro-fasi del c.d. risk assessment, consistente nella raccolta delle informazioni e finalizzata alla presa di coscienza degli elementi di rischio che minacciano l'azienda e del loro grado di intensità, e del c.d. risk management, volto a gestire il rischio, mediante >>

l'innalzamento di difese idonee a fronteggiare dall'interno tali pericoli.

In ordine alla prima, l'attività prodromica alla realizzazione del Modello consiste essenzialmente nell'individuazione delle attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati e nella «valutazione in ordine all'allocazione del rischio-reato» (c.d. mappatura del rischio), ovvero in un «censimento dei fattori criminogeni» teso all'identificazione del rischio-reato ed alla misurazione della sua intensità in ciascuna unità operativa aziendale.

Il risk assessment si risolve pertanto in una valutazione probabilistica del rischio reato, la quale si declina attraverso i passaggi intermedi di seguito dettagliati: 1) identificazione delle attività a rischio e valutazione del rischio inerente nell'ambito della singola unità operativa; 2) inventariazione degli ambiti di attività a rischio e dei procedimenti sensibili; 3) individuazione delle possibili modalità di commissione del reato; 4) valutazione dei meccanismi di controllo operanti; 5) definizione di rischio accettabile e formalizzazione di una gap-analysis.

Il risultato finale si persegue attraverso un lavoro in équipe, dove più soggetti esperti in aree diverse cooperano in modo sinergico alla valutazione del rischio, documentando passo per passo le operazioni compiute. In tal modo l'ente avrà a disposizione materiale sufficiente per dimostrare al giudice l'idoneità del process assessment. Se, invero, l'ente riesce a provare di essersi avvalso delle persone dotate della maggiore competenza, di aver rispettato minuziosamente la procedura da seguire per addivenire alla mappatura del rischio, di aver preso in considerazione tutte le fattispecie di reato-presupposto indicate dal Decreto, e di aver quindi operato una valutazione congrua, ex ante, delle probabilità di verificazione dell'evento, non sarà riscontrabile in capo al medesimo una colpa di organizzazione, anche ove in concreto il reato sia stato perpetrato.

Quanto alla fase del c.d. risk management, l'art. 6 comma 2 lett. b) del Decreto impone l'elaborazione di «specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire».

Risulta condizione essenziale al fine di dotare di efficacia vincolante il protocollo in parola, che quest'ultimo sia recepito in un ordine di servizio destinato all'unità operativa a cui si riferisce, così da rendere edotto il personale sulle regole da seguire nell'esercizio delle proprie funzioni, al fine di evitare la commissione di reati.

È necessario, pertanto, formalizzare un protocollo che non si

limiti ad indicare come debba comportarsi la singola persona fisica che si trovi a ricoprire un certo ruolo, ma che disciplini il procedimento da seguire per addivenire a ciascuna decisione, in modo tale che questa sia conforme alle regole e non dia luogo, per contro, alla commissione di un illecito. Disciplinando il procedimento, piuttosto che la condotta del singolo, il protocollo sarà quindi in grado di delineare un modello di comportamento valido per chiunque si trovi a prendere parte a quell'attività, al fine di determinare, anche per un singolo segmento, l'avanzamento della sequenza verso un risultato legale.

La suddetta procedimentalizzazione dell'attività decisionale si ottiene suddividendo la concatenazione di attività in quattro fasi:

- 1) fase dell'iniziativa (identificazione della funzione competente ad avviare il procedimento, mediante la presentazione di una proposta);
- 2) fase istruttoria (dedicata all'acquisizione di tutta una serie di pareri, di natura amministrativa, contabile e legale, volti ad attestare la compatibilità della proposta sotto ciascun profilo);
- 3) fase dell'approvazione (il direttore della specifica funzione o l'organo dirigente dell'ente è chiamato a pronunciarsi sulla proposta, approvandola o rigettandola);
- 4) fase dell'esecuzione (finalizzata ad attuare la determinazione adottata, a monitorare l'effettiva realizzazione della stessa e in ultimo ad archiviare il procedimento una volta che lo stesso si sia concluso).

Ciascun protocollo, nel delineare le scansioni procedimentali da seguire, dovrà individuare i principi cardine del processo stesso. Tra questi immancabilmente dovranno comparire il principio di segregazione delle funzioni e i principi di tracciabilità, individuabilità, verificabilità e trasparenza di ogni attività posta in essere.

Quanto, infine, alla struttura ed al contenuto del Modello di organizzazione, gestione e controllo, alla luce delle best practices delineatesi nei primi anni di vigenza del Decreto n. 231 si profila una suddivisione del medesimo in una Parte Generale cui è demandata la funzione di inquadrare l'ente dal punto di vista strutturale, istituzionale e funzionale e di fissare i principi cardine che ne regolano le dinamiche interne, ed in una Parte Speciale cui è attribuito il compito di riprodurre nei minimi particolari i profili di rischio-reato cui siano risultate esposte le singole attività e di predisporre contro-misure idonee a contenerli, formalizzate negli appositi protocolli operativi. ■

Il Prof. Carlo Fiorio è straordinario di Diritto processuale penale presso l'Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Giurisprudenza

Rapporto della Commissione sulla corruzione nell'Unione Europea

Analisi della situazione italiana



Il rapporto della Commissione europea sulla diffusione del fenomeno corruzione negli Stati membri dell'Unione, presentato lo scorso 3 febbraio, evidenzia, quale dato di partenza, che la corruzione costa all'economia europea 120 miliardi di euro l'anno, dato elaborato sulla base di stime offerte da organismi ed enti specializzati tra cui ICC, Transparency International, GRECO e Nazioni Unite. Il rapporto espone il risultato di un sondaggio, condotto dall'Eurobarometro alla fine del 2013, che mirava a rilevare quanto i cittadini dei 28 Paesi membri percepissero il radicamento della corruzione negli apparati pubblici e nell'intero tessuto sociale.

Inquietanti le percentuali risultanti: il 76% degli intervistati ha ammesso di considerare il Paese di appartenenza come un Paese infestato dalla corruzione, inoltre circa il 30% degli intervistati ha ammesso di avere dovuto pagare un funzionario pubblico per vedersi riconosciuta una prestazione al godimento della quale aveva, sulla base di solenni enunciazioni legislative, diritto.

Non sorprende invece scoprire che la sfiducia e la disaffezione nei confronti degli apparati pubblici è un sentimento che affligge pressoché l'intera popolazione della Grecia (99%), dell'Italia (97%), della Spagna (95%) e dei Paesi dell'Europa orientale. Così come non sorprende scoprire che i cittadini meno inclini a considerare il proprio Paese come un contesto pervaso da favoritismi e clientelismi risultano essere quelli residenti nell'Europa centrale e nella regione scandinava.

La recente crisi finanziaria ha richiamato una crescente attenzione sulle tematiche legate alle pratiche disoneste e molti Stati hanno dovuto riconoscere quanto tali pratiche abbiano contribuito alle difficoltà economiche imperversanti. L'adozione di rigorose politiche anti-corruzione viene considerato come il primo passo verso il rafforzamento della credibilità delle istituzioni non solo a livello nazionale, ma anche in un contesto internazionale. Tuttavia, tali politiche, se non accompagnate da adeguati sistemi preventivi e repressivi, possono risultare non sufficienti a produrre risultati tangibili. In mancanza del coronamento dell'uniformazione legislativa a livel-

lo europeo, la maggioranza dei ventotto Paesi membri limita l'applicazione delle sanzioni penali ai funzionari pubblici che non siano membri di assemblee parlamentari o di consigli comunali e regionali. Ancora oggi, gli ordinamenti di tali Stati non configurano la corruzione come un reato che possa essere perpetrato da un membro dei rispettivi parlamenti. Oltre a sollecitare l'inclusione dei titolari di cariche elettive nel novero dei soggetti imputabili per corruzione, la Commissione ha raccomandato agli Stati di adottare dettagliate norme intese a conferire trasparenza, irrepreensibilità e credibilità alla condotta degli attori politici nazionali.

Il Rapporto invita i singoli governi a sancire l'incompatibilità di un incarico pubblico con qualsiasi altra mansione analoga e con l'esercizio di qualsiasi attività professionale, remunerata o meno. L'impegno di stroncare il fenomeno del "conflitto di interessi" viene riconosciuto dalla Commissione quale condizione per una pubblica amministrazione efficiente, immune rispetto a profferte illecite.

Per quanto concerne la prevenzione della corruzione nella realtà sociale, il rapporto sollecita gli Stati membri ad adottare strumenti legislativi miranti a obbligare le società commerciali e gli istituti di credito a dichiarare alle autorità tributarie nazionali l'identità dei reali beneficiari delle strategie imprenditoriali delle prime e l'identità dei reali titolari dei conti correnti costituiti presso le seconde. In particolare, gli Stati devono imporre agli istituti di credito operanti nei rispettivi territori il rispetto di una «enhanced due diligence», ossia il rispetto di codici di condotta in base ai quali le banche conducano minuziose e costanti indagini sull'identità e sulle fonti di reddito dei propri correntisti che rientrino nella fattispecie di "soggetti ad alto rischio", al fine di individuare tempestivamente i proventi frutto di pratiche illecite.

Per conseguire l'obiettivo dello sradicamento delle suddette pratiche e per stroncare lo sviluppo del mercato dei favori sono necessari autorità di vigilanza e apparati repressivi efficienti. A tale proposito, la Commissione afferma che la tempestiva irrogazione di una sanzione è un'arma cruciale con cui aggredire l'espansione del fenomeno. Il rapporto evidenzia l'importanza di sottoporre l'attività degli istituti di credito, delle compagnie multinazionali e degli organi preposti alla gestione delle risorse pubbliche agli scrupolosi controlli di autorità indipendenti di vigilanza (Corte dei conti, *ombudsman*, Banca centrale). La repressione della corruzione, inoltre, può acquisire maggiore efficacia mediante la creazione, presso le autorità nazionali di polizia, di dipartimenti preposti a indagare su tali fattispecie di reato. >>

La tempestiva denuncia della commissione di tali reati si deve accompagnare con la rapida irrogazione di una sanzione. Di conseguenza, gli Stati sono invitati a predisporre una disciplina processuale penale che preveda la condanna a pene severe in tempi rapidi. L'esecutivo dell'Unione raccomanda agli Stati di sancire l'incompatibilità dell'ufficio di giudice, di Pubblico ministero e di presidente di un'autorità di vigilanza con qualsiasi altra carica pubblica o impiego privato.

Pur mirando a proporre soluzioni adeguate al fine di contenere il dilagare nell'Unione di tale malcostume, il rapporto della Commissione risulta privo dell'esplicito riconoscimento, in capo ai cittadini dei Paesi membri, del diritto di questi ultimi di partecipare all'attività di vigilanza sui procedimenti amministrativi. Il rapporto non riconosce neanche il diritto dei cittadini europei di accedere agli atti emessi dalle pubbliche autorità. Eppure l'agevolazione della partecipazione della società civile all'attività di vigilanza sulla gestione delle risorse della collettività viene riconosciuto come un dovere ineludibile in capo a ogni Stato dall'art.13 della Convenzione Onu sulla repressione della corruzione.

L'Italia è uno dei Paesi dell'Unione in cui si è registrata la più alta percentuale (97%) di cittadini convinti del profondo radicamento della corruzione nel tessuto politico nazionale. Inoltre, circa il 70% dei cittadini e delle imprese ha dichiarato che l'elargizione di vantaggi pecuniari a funzionari amministrativi rappresenta una opzione irrinunciabile al fine di ottenere un servizio dai pubblici apparati.

Tra le ragioni alla base del generale sentimento di sfiducia in Italia, il Rapporto individua la distinzione tra la fattispecie criminosa denominata "corruzione" e la fattispecie denominata "concussione" che spesso genera confusione; il riconoscimento ad entrambe le fattispecie di numerose circostanze attenuanti; la previsione di ravvicinati termini di prescrizione. Di conseguenza, la Commissione non ha potuto non sottolineare il fatto che, in Italia, l'irrogazione di sentenze di condanna nei confronti dei responsabili di pratiche clientelari è una circostanza meramente fortuita.

Oltre agli ostacoli attinenti alla disciplina processuale, l'esecutivo comunitario ha constatato che la normativa italiana sul finanziamento dell'attività dei partiti nazionali risulta essere soggetta a interpretazioni arbitrarie. Tale normativa si caratterizza principalmente per il fatto di riconoscere ai privati il diritto di destinare ai partiti fino a cinquantamila euro l'anno, soglia considerata dalla Commissione strumentale alla elargizione di benefici pecuniari eccessivi. La stessa normativa risulta essere priva di una esplicita interdizione dei finanziamenti anonimi. La legislazione italiana in materia di finanziamento della politica, inoltre, sconta una pernicioso frammentarietà, in quanto le donazioni pecuniarie a vantaggio dei partiti in occasione delle elezioni regionali o locali sono soggette a norme differenti rispetto a quelle attinenti alle elezioni per gli organi dello Stato centrale. In aggiunta, l'Italia, rispetto agli altri Paesi dell'Unione, non ha ancora introdotto nel proprio ordinamento il principio per cui le cariche politiche sono incompatibili con qualsiasi altro incarico pubblico e con qualsiasi attività

professionale. Manca all'interno della legislazione italiana, la prescrizione di un «cooling off period» nel passaggio da un incarico pubblico a uno privato. Di conseguenza, la legislazione italiana si caratterizza per il fatto di non interdire in maniera esplicita il concretizzarsi della fattispecie del conflitto di interessi, causando, di fatto, il moltiplicarsi delle commistioni tra sfera pubblica e sfera delle ambizioni private.

L'esecutivo dell'Unione ha sollecitato l'Italia a introdurre, nell'ambito del proprio ordinamento, maggiori tutele nei confronti dei soggetti che si decidono a denunciare le pratiche corruttive perpetrate nei luoghi di lavoro. Altre critiche indirizzate dalla Commissione all'Italia attengono al fatto che, al giorno d'oggi, l'Italia non ha ancora adottato provvedimenti intesi a: perseguire penalmente il mercato di favori che si sviluppa limitatamente al settore privato; favorire la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le molteplici autorità di polizia e la procura generale presso la Corte dei conti; nonché salvaguardare i procedimenti di aggiudicazione degli appalti pubblici dalle infiltrazioni della malavita.

L'analisi effettuata dalla Commissione sull'Italia, in conclusione, addebita al tessuto normativo opaco e farraginoso la causa del proliferare della corruzione nel nostro Paese. ■

ICC Ethics and Compliance Training Handbook



Pubblicazione ICC n. 741 in lingua inglese, al costo di euro 75,00.

Disponibile sul sito e-commerce ICC Italia
pubblicazioni.iccitalia.org

Proprietà intellettuale

Unione Europea: una tutela per i *trade secrets*

ICC è favorevole alla proposta della Commissione

Secondo studi recenti, nel 2013 un'impresa europea su quattro ha segnalato un furto di informazioni, con un aumento del 7% rispetto alle segnalazioni dell'anno precedente.

Il problema della protezione dei segreti commerciali sembra acquisire una dimensione ed una rilevanza sempre maggiori, considerata anche la difficoltà delle imprese ad avere accesso ai relativi strumenti di tutela.

Nell'ambito dell'Unione, infatti, non tutti gli Stati Membri hanno predisposto una disciplina per la protezione dei *trade secrets* e, anche laddove ciò è avvenuto, le differenze fra le varie legislazioni nazionali sono sostanziali. Ne emerge un contesto normativo disomogeneo e spesso oscuro per le imprese, cui si aggiunge la naturale ritrosia di queste ultime ad attivare un procedimento giudiziario che, spesso, non appresta garanzie sufficienti di riservatezza per quegli stessi segreti commerciali che intende tutelare.

Considerato questo quadro di partenza, sono chiare le ragioni sottese alla scelta della Commissione Europea di presentare, lo scorso 28 Novembre, una proposta di direttiva in materia di tutela contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illegittima dei segreti commerciali, con l'obiettivo di armonizzare le legislazioni nazionali degli Stati membri

La Proposta definisce come "segreti commerciali" quelle informazioni che, pur non avendo i requisiti per essere tutelate alla stregua dei diritti di proprietà intellettuale, soddisfano, cumulativamente, le seguenti condizioni: sono segrete, nel senso di non essere generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione; hanno valore commerciale in quanto segrete e sono state sottoposte a misure adeguate a mantenerle segrete nel caso di specie.

Generalmente questo tipo di informazioni può essere distinto in due categorie: informazioni tecniche ed informazioni commerciali. Mentre le prime comprendono processi manifatturieri, ricette, composti chimici, ecc., le seconde attengono a liste di clienti, risultanze di studi di marketing, dati sul lancio di nuovi prodotti e così via.

La differenza, rispetto ai diritti di proprietà intellettuale, risiede nel fatto che il detentore di un segreto commerciale non vanta alcun diritto di esclusiva sulla sua creazione. Questo fa sì che siano leciti tutti quei comportamenti (come l'invenzione indipendente, la creazione o l'ingegneria inversa) volti a scoprire, sviluppare o utilizzare la medesima tecnica, purché non attuati con mezzi illegittimi.

Infatti, è proprio l'attributo di illiceità della condotta che rende attuabile la tutela delineata nella Proposta. La stessa fornisce



in merito un'elencazione, non esaustiva, delle condotte considerate illecite: il furto, la corruzione, i raggiri, la violazione di un accordo di riservatezza o del limite posto all'uso di un segreto commerciale e, più in generale, qualsiasi altra condotta che sia contraria alle leali pratiche commerciali.

Il criterio della liceità della condotta, come fulcro del concetto di uso legittimo del *trade secret*, permette l'attivazione della tutela tanto da parte del detentore originario dell'informazione quanto da parte del suo licenziatario.

La fattispecie, così come risulta delineata nella proposta, prevede, oltre al suddetto elemento oggettivo, anche un elemento soggettivo. Quest'ultimo attiene alla contemporanea sussistenza di due condizioni: la mancanza di consenso da parte del detentore del segreto commerciale e la volontarietà (o grave negligenza) della condotta posta in essere dal trasgressore.

Inoltre, l'art.3 della Proposta qualifica come illegittimo anche l'uso del *trade secret* effettuato dal terzo, ancorché questi non sia direttamente coinvolto dalla originaria vicenda di acquisizione illegale dello stesso, laddove egli ne abbia avuto conoscenza o ne avrebbe avuta comportandosi con ordinaria diligenza.

A completare la tutela delle informazioni commerciali riservate contribuiscono le disposizioni in materia di "infringing goods". Tali sono quei beni che sono stati prodotti o commercializzati basandosi sull'uso dei *trade secrets* acquisiti illegittimamente. E' prevista l'applicazione di un test di proporzionalità per verificare la reale incidenza che l'uso dei *trade secrets* abusivamente acquisiti ha avuto sulla produzione o commercializzazione del bene in questione.

Così identificato il campo di applicazione della Proposta, vengono successivamente delineati gli strumenti di tutela azionabili. >>

Innanzitutto viene disposta una serie di misure, da applicarsi durante il processo, finalizzate ad evitare che l'attuazione della tutela giurisdizionale possa essere pregiudizievole per la riservatezza dei segreti commerciali. Inter alia, si può considerare la restrizione all'accesso ai documenti riservati prodotti dalle parti in occasione del procedimento, oltre alla predisposizione di versioni non confidenziali delle pronunce giurisdizionali.

Laddove la pretesa del detentore del *trade secret* sia dichiarata fondata, la pronuncia potrà, nel rispetto dei principi di equità e proporzionalità, ordinare: la cessazione o la proibizione dell'uso o della divulgazione del segreto commerciale; la proibizione di produrre, offrire, commercializzare o utilizzare gli "infringing goods"; l'adozione di misure correttive riguardanti gli stessi. Queste ultime possono disporre l'ordine di distruzione dei beni in questione ovvero la consegna al detentore originario del segreto di tutte le informazioni in possesso del trasgressore.

Inoltre, è prevista una tutela di tipo cautelare volta, nel rispetto dei principi di equità e proporzionalità, ad ottenere pronunce che impongano: la provvisoria cessazione dell'utilizzo dei segreti da parte del terzo; l'inibitoria alla produzione, commercializzazione ed utilizzo dei prodotti realizzati mediante lo sfruttamento dei segreti commerciali illecitamente acquisiti e il sequestro dei medesimi.

La Proposta richiede agli Stati membri di predisporre, a livello di legislazione interna, anche una tutela risarcitoria. Il risarcimento conseguente alla pronuncia dichiarativa della violazione potrà ricomprendere, oltre alle tradizionali voci di danno emergente e lucro cessante, anche l'eventuale danno morale causato al detentore del segreto commerciale illegittimamente acquisito, divulgato o utilizzato.

Infine, si prevede la possibilità per il giudice di disporre la pubblicazione della sentenza di condanna.

Attualmente la Proposta è al vaglio del Consiglio e del Parlamento Europeo secondo l'iter previsto dalla procedura legislativa ordinaria.

L'emanazione della direttiva avrebbe un impatto positivo per la collettività intera: garantendo protezione ai *trade secrets*, molte più imprese sarebbero incentivate ad investire in sviluppo e ricerca, certe della tutela del prodotto del loro investimento. Tutto ciò si tradurrebbe in un forte impulso all'innovazione, delle cui ricadute beneficerebbe la collettività.

Pertanto il Vicepresidente della Commissione ha sottolineato come sarebbero soprattutto le imprese più piccole e meno consolidate a trarre vantaggio dalla tutela garantita dalla Proposta: queste, anche a causa dei costi legati ai brevetti, fanno un ampio uso dei segreti commerciali e rischiano ripercussioni proporzionalmente più consistenti rispetto ad imprese più grandi, in caso di divulgazione.

La Proposta della Commissione è da ascrivere ad un piano di azione più ampio: quello dalla "Innovation Union", messa a punto per facilitare le attività di ricerca, sviluppo e innovazione nell'ottica di creare un mercato europeo all'interno del quale sia sempre più semplice tradurre le idee in prodotti e servizi da inserire sul mercato, così da produrre crescita eco-

nomica e creare nuovi posti di lavoro. *Innovation union* è una delle cinque iniziative volte a dare attuazione alla strategia di crescita "Europe 2020" elaborata per la decade in corso.

ICC saluta con favore l'iniziativa della Commissione Europea, concorde sul ruolo chiave che i *trade secrets* rivestono ai fini di garantire competitività e innovazione delle imprese. ICC condivide l'approccio adottato, che delinea una normativa ragionevole provvedendo a fornire una tutela delle informazioni commerciali riservate, bilanciata dalla possibilità di prevedere strumenti di salvaguardia e limiti all'applicazione delle misure adottabili.

Nondimeno, ICC sottolinea la necessità di uno sforzo anche da parte delle imprese: da sola la tutela normativa non è sufficiente, è necessario che le imprese si dotino di sistemi di sicurezza adeguati in grado di proteggere le loro informazioni riservate, con particolare attenzione ai dati tecnici. ■

Incontro ICC Italia/AIA - Associazione Italiana per l'Arbitrato

DRAFTING EFFECTIVE
ARBITRATION CLAUSES
AND AVOIDING
PATHOLOGICAL CLAUSES

Una conversazione con Josefa Sicard-Mirabal
Executive Director, SICANA,
Inc./International Court of Arbitration-ICC
New York
13 marzo 2014, Roma

Seminario ICC Italia NEGOZIARE E REDIGERE CONTRATTI INTERNAZIONALI l'uso delle clausole e dei modelli ICC

27 marzo 2014 - Roma

Negoziare e redigere contratti internazionali comporta una serie di problematiche particolari e l'uso di tecniche che potrebbero risultare poco familiari ai non addetti ai lavori. Il Seminario organizzato da ICC Italia intende offrire una visione complessiva dei principali temi della contrattualistica internazionale: redazione del contratto e inserimento di alcune clausole tipiche (forza maggiore, hardship, clausola penale, clausole di confidenzialità); scelta della legge applicabile e redazione della relativa clausola; scelta tra arbitrato e giurisdizione ordinaria con suggerimenti per una scelta più opportuna, vantaggi dell'arbitrato internazionale, ecc..

Il Seminario è diretto a professionisti e imprese che negoziano e redigono contratti internazionali e desiderano approfondire le tematiche fondamentali di tale materia. I relatori guideranno i partecipanti attraverso il processo di elaborazione contrattuale con un'analisi di alcuni aspetti critici riscontrati nei contratti utilizzati più frequentemente nel commercio internazionale (vendita, distribuzione, joint ventures, trasferimento di tecnologia), mettendo in evidenza i vantaggi e i rischi delle possibili soluzioni.

Nel trattare la materia si farà ampio riferimento ai modelli di contratto e alle clausole generali (forza maggiore, con-

fidenzialità) elaborate dalla Camera di Commercio Internazionale, i cui testi verranno offerti ai partecipanti. ■

Docenti

Prof. Avv. Fabio Bortolotti

Avvocato, arbitro internazionale, Presidente della ICC Commission on Commercial Law and Practice (CLP)

Avv. Valentina Maglio

Senior lawyer corporate affairs, Lavazza spa

[link: maggiori informazioni e scheda di adesione](#)

Prossimi seminari ICC Italia

Aprile 2014

16 - La Vendita Internazionale di materie prime
ICC Italia, Roma

Maggio 2014

8 - Crediti Documentari e Pagamenti internazionali: quali adottare, come tutelarsi e come formularli per essere competitivi - ICC Italia, Roma
22 - Problematiche Doganali delle Imprese: come difendersi
ICC Italia, Roma

Giugno 2014

12 - Launch of the ICC Mediation Rules,
Roma

Conferenza ICC

“Facilitating Trade in the Digital Economy - enhancing interaction between business and government”, 8-9 Aprile - Ginevra, Svizzera



Digitalizzazione: motore dell'interazione economica e sociale

La digitalizzazione è un processo destinato a produrre conseguenze estremamente benefiche sull'attività imprenditoriale e sull'attività amministrativa, nonché sulla sfera della sostenibilità ambientale e sociale.

Incoraggiare la maturazione della consapevolezza, da parte di soggetti pubblici e privati, del ruolo fondamentale dei servizi offerti dalla rete Internet relativamente alla agevolazione degli scambi commerciali; sollecitare le istituzioni dei singoli Paesi a conseguire l'armonizzazione delle discipline vigenti in materia di ritrovati digitali al fine di conseguire uno sviluppo armonico delle interconnessioni transnazionali e rispondere in maniera tempestiva ed economica alle sollecitazioni delle imprese e dei singoli cittadini; questi sono gli obiettivi che si pone la conferenza, promossa da Icc e Icc Svizzera sotto il patronato del Dipartimento per gli Affari esteri della Confederazione elvetica, della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite e degli organismi no-profit Edifice ed Eespa, che avrà luogo l'8 e il 9 aprile 2014 a Ginevra.

Alla base dei dibattiti che si svilupperanno a Ginevra vi è la constatazione del fatto che governi e imprese hanno tutto da guadagnare dall'utilizzo delle tecnologie della comunicazione, in grado di contribuire in termini di semplificazione e armonizzazione dei processi digitalizzati di scambio, nonché di aumentare il livello di sicurezza delle transazioni e consentire un risparmio di milioni di dollari ogni anno, a vantaggio della crescita economica e dello sviluppo sociale nel mondo. Politiche nazionali a sostegno di tali processi possono fare una enorme differenza sui flussi commerciali e, purtroppo, spesso ne determinano l'andamento negativo: regolamenti e processi risultano, infatti, ancora molto diversi da paese a paese, determinando un gap tra strategie di e-government spesso incolmabile da costituire una vera e propria “barriera doganale invisibile”.

La Conferenza di Ginevra intende elaborare validi suggerimenti per migliorare l'interazione digitale tra governi e imprese in alcuni settori-chiave quali dogane, fiscalità e

appalti pubblici. Indispensabile, quindi, mirare all'armonizzazione delle legislazioni nazionali vigenti in tali settori: ad esempio, in ambito doganale, realizzare sistemi doganali digitalizzati, integrati e interoperabili, nonché sicuri. A tal proposito, saranno esaminati i provvedimenti di attuazione delle procedure di sdoganamento telematico introdotte dall'Unione Europea con il Codice Doganale Comunitario.

La Conferenza multistakeholder di aprile, aperta a rappresentanti di Stati, organismi intergovernativi, realtà imprenditoriali operanti su scala globale, associazioni impegnate nella salvaguardia dei valori dello sviluppo sostenibile e della coesione sociale, si inserisce nel quadro della promozione della strategia elaborata, per quanto attiene all'ambito dell'innovazione informatica, dalla Commissione ICC sull'Economia Digitale. ■

REGISTRATION FORM

REGISTRATION FORM S 1415

Dates: 8-9 April 2014
Venue: Centre International de Conférences Genève
17 rue de Varembé, 1211 Geneva, Switzerland

Participant information: Title (Mr/Ms/Ms/Ms/Ms), Surname, First name, Position, Company, Address, City, Country, ZIP/postal code, Tel, Fax.

Registration fees: €380 (Early bird special until 28 February 2014) €790 (After 28 February 2014)
 €380 (ICC members) €790 (Non-members)

Method of payment: By credit card (American Express, Euro/MasterCard, Visa) By bank transfer (LCL)

Bank transfer details: Beneficiary: ICC Services, Account No. 100000000000, CN 098 64, Bank Code 30002, Branch Code 04886, Swift: CIBK33XXX, IBAN: FR00 3000 0248 8600 0006 020 884. Please indicate the reference "S 1415" and the name of the participant.

Disclaimer: The author and publisher of this form... Participation in the event implies agreement to such use of photos or audiovisual recordings in which the participant may be seen.

Sondaggio ICC /IFO: fiducia delle imprese in crescita

L'economia mondiale mostra segni di ripresa, secondo il recente sondaggio effettuato dall'Ifo World Economic Survey (WES) in cooperazione con ICC.

L'indicatore Ifo del clima economico mondiale a febbraio (103.2) mostra un leggero incremento rispetto all'ultimo trimestre 2013 (98.6) grazie al miglioramento sia della valutazione dell'attuale situazione economica globale (91.6 rispetto a 84.1), sia delle previsioni economiche per i prossimi sei mesi (114.0 rispetto a 112.3).

I segnali positivi giungono principalmente dal Nord America, in particolare dagli Stati Uniti, e dall'Europa, trainata dalla Germania.

Per la prima volta in quattro anni i paesi industrializzati sono stati i protagonisti nell'accelerazione della ripresa economica globale, mentre le principali economie emergenti hanno registrato performance relativamente più deboli rispetto agli standard recenti. Brasile, India, Sud Africa e Turchia hanno infatti

subito un forte deflusso di capitali stranieri con un impatto negativo tale da mettere a rischio di deprezzamento le loro valute.


In Asia, il clima economico rimane invece stabile rispetto al trimestre precedente, grazie ad una valutazione della situazione economica attuale positiva che, tuttavia, risente di aspettative meno ottimistiche per i mesi a venire. Cina e soprattutto Giappone non fanno eccezione: l'efficacia della politica monetaria e fiscale espansiva (la cosiddetta "abonomics"), secondo gli esperti, ha raggiunto i suoi limiti.

Stabile in senso negativo, purtroppo, anche il clima nei Paesi europei più duramente colpiti dalla crisi (Grecia, Italia, Portogallo, Spagna e Cipro) che non mostrano alcun segnale di miglioramento.

I risultati del sondaggio indicano nel complesso una previsione di crescita economica mondiale leggermente più accelerata nel 2014 rispetto al 2013. Tuttavia, alcuni elementi significativi di

rischio permangono, tra cui, ad esempio, il deprezzamento delle valute nei paesi emergenti e il conseguente aumento dei tassi di interesse di alcune banche centrali.

Alla domanda speciale relativa all'impatto della politica monetaria più restrittiva ("tapering") adottata dagli Stati Uniti, politica consistente in una riduzione dei sostegni monetari e un conseguente aumento del costo del denaro, gli esperti prevedono un aumento dei tassi di interesse a lungo termine, ma un effetto limitato sull'economia. ■



Il testo integrale dei risultati del sondaggio è disponibile all'indirizzo:

https://www.cesifo-group.de/fbo/login_wes_doc/EA30C479F44E08A29BABDEEF51843048A4AA1C2E93EB4595

ICC Italia ospita la delegazione cinese della Camera di Commercio Internazionale



Lo scorso 21 febbraio ICC Italia ha ospitato presso la propria sede una delegazione di ICC Cina. Durante tale incontro il Deputy Secretary General di ICC Cina, Xiong Xunlin, e il Segretario Generale di ICC Italia, Maria Beatrice Deli, hanno

esposto il lavoro svolto da entrambe le Camere per aiutare le imprese loro associate nello sviluppo del commercio internazionale.

All'incontro ha inoltre preso parte l'Avv. Marco Perrini, membro della Commissione Arbitrato di ICC Italia, il quale ha relazionato sul lavoro che tale Commissione svolge a livello internazionale.

Nell'occasione e in un clima di collaborazione reciproca, ICC Cina ha invitato ICC Italia a partecipare al Forum "The 18th Investment and Trade Forum for Cooperation Between East and West China" ospitato da CCPIT – Trade Development and Cooperation Center e da Shaanxi Provincial People's Government, che si svolgerà dal 23 al 26 maggio prossimi a Xi'an, Shaanxi provincia della Cina.

Il Forum ha come obiettivo quello di aprire la strada alla cooperazione e potenziare lo sviluppo degli investimenti nazionali e internazionali lungo la Silk Road Economic Belt, da est ad ovest, ospitando gli espositori di 15/20 Paesi situati lungo di essa, così come gli espositori di altri Paesi interessati.

Per maggiori informazioni sul programma e la modalità di partecipazione, contattare la Segreteria di ICC Cina all'indirizzo: lining@ccoic.cn (Mr. Li Ning) ■

Sondaggio ICC sulle barriere doganali

ICC ha promosso un sondaggio sulle più frequenti barriere riscontrate dagli operatori negli scambi transfrontalieri. Pur trattandosi di un sondaggio non statisticamente valido e non rappresentativo di tutta la realtà del commercio mondiale, i risultati evidenziano alcuni requisiti – prevedibilità, affidabilità e coerenza – che gli operatori internazionali valutano essenziali in tali operazioni.

Con l'88% dei partecipanti coinvolti in attività di import-export di beni e servizi (inclusi servizi di trasporto e logistica), localizzate per la maggior parte in Asia ed Europa, il sondaggio rivela una impellente necessità di rafforzamento e sviluppo della *capacity building* - soprattutto attraverso formazione, informazione e dialogo imprese-dogane - sia tra gli operatori economici sia tra i funzionari delle dogane, al fine di armonizzare le procedure di scambio internazionale, ridurre i ritardi e abbreviare i tempi di rilascio.

Tra le barriere individuate, considerate le più gravose, vi sono i dazi e l'IVA, seguiti dai ritardi legati alle procedure doganali, le ispezioni fisiche della merce, il rilascio di licenze e permessi.

Diversa la graduatoria delle barriere in base ai settori di appartenenza dei partecipanti al sondaggio: per i settori tecnologici e per quello aerospaziale, il rilascio di licenze e permessi è la barriera più significativa, mentre al primo posto per il settore farmaceutico è l'IVA.

L'iniziativa della Commissione ICC Dogane e Facilitazioni del commercio si inserisce nell'ambito di una serie di strumenti ideati al fine di contribuire all'attuazione di misure di facilitazione degli scambi, tra cui le "ICC Customs Guidelines" e le "ICC Guidelines for Traders".

La Trade Facilitation, volta a migliorare le procedure legate al movimento delle merci attraverso i confini nazionali, riducendo costi e tempi e massimizzando l'efficienza, rientra, ormai, in quasi tutti

i negoziati commerciali internazionali, tra cui l'accordo multilaterale concluso a Bali lo scorso dicembre nell'ambito della Conferenza Ministeriale WTO, i negoziati tuttora in corso del *Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership* tra Unione Europea e Stati Uniti, nonché quelli per il *Trans-Pacific Partnership Agreement* tra alcuni Paesi dell'area dell'Asia-Pacifico e per la *Regional Comprehensive Partnership* tra i paesi dell'ASEAN e Australia, Cina, India, Giappone, Corea e Nuova Zelanda. ■



Vertice dei Ministri delle Finanze del G20

Presentata proposta Ocse sullo scambio automatico di informazioni e il monitoraggio dei flussi di denaro transnazionali



In occasione del Vertice dei Ministri delle Finanze dei membri del G20, che si è svolto a Sydney dal 22 al 23 febbraio, i delegati Ocse hanno avuto modo di esporre il contenuto di una proposta di *Competent Authority Agreement* (Caa),

elaborata nel corso del Forum Ocse sulla trasparenza e la condivisione di dati a fini fiscali, destinata a facilitare la collaborazione tra le autorità dei Paesi che la recepiranno.

Tale proposta di accordo consiste in un vero e proprio codice etico, in un complesso di regole miranti a imporre una «due diligence» agli istituti di credito, alle compagnie multinazionali e alle società finanziarie che, una volta entrata in vigore, obbligherà a fornire agli organi governativi ogni informazione concernente il reddito generato dai prodotti assicurativi, i proventi delle vendite di asset finanziari, l'ammontare dei dividendi. Qualora il Caa dovesse tradursi in un vero e proprio trattato

internazionale, lo scambio automatico di informazioni tra gli organismi tributari nazionali acquisirebbe celerità ed efficienza. Tuttavia, la delegazione Ocse ha precisato che l'accordo in questione, una volta perfezionato, non presenterebbe una natura *self-executing*. La specificazione della normativa delineata a Sydney dovrebbe avere luogo nel mese di giugno.

Al termine del vertice australiano, il Segretario Generale dell'OCSE, Angel Gurría, ha dichiarato: «Con l'entrata in vigore di tale accordo, ogni movimento di denaro verrà scrupolosamente analizzato dal fisco e i dati derivanti da tali analisi verranno condivisi con le autorità di altri Stati, determinando la fine del segreto bancario e dell'evasione internazionale». ■

Drafting and Negotiating International Commercial Contracts


I contratti internazionali sono uno dei fattori essenziali su cui si basa la maggior parte delle operazioni transfrontaliere, motore dell'economia globale. Eppure, a meno che tali contratti non siano redatti correttamente, essi possono condurre a costose controversie.

"Drafting and Negotiating International Commercial Contracts" mira ad offrire ad operatori del commercio, giuristi specializzati e ad esperti legali non specialisti strumenti pratici per ridimensionare e semplificare un processo complesso e spesso fonte di confusione.

Scritto da un esperto di fama internazionale di diritto contrattuale, il prof. Fabio Bortolotti (Presidente della Commissione internazionale della ICC su Diritto e pratiche del commercio internazionale), il libro è una guida pratica che orienta il lettore attraverso la gamma degli accordi contrattuali, dalla negoziazione alla redazione, alla risoluzione delle controversie mediante l'arbitrato commerciale.

"Drafting and Negotiating International Commercial Contracts" evidenzia i requisiti fondamentali di un contratto ben redatto e fornisce un'analisi approfondita del processo negoziale. Inoltre, il prof. Bortolotti commenta incisivamente i contratti-tipo della ICC, di grande aiuto per le parti per evitare molti dei problemi comuni che gli operatori debbono affrontare.

Imprese, avvocati e professionisti troveranno nelle pagine di questo libro tutte le risorse di cui hanno bisogno per garantire che i loro contratti soddisfino le esigenze di un mondo globalizzato e per assicurare che i loro rappresentanti non vengano esposti a rischi non necessari.



Il volume, in lingua inglese, è disponibile presso l'ufficio pubblicazioni (pubblicazioni@iccitalia.org) al costo di € 190,00.

Gli uffici di ICC Italia rimarranno aperti al pubblico anche il venerdì pomeriggio



Camera di Commercio Internazionale
Comitato Nazionale Italiano
Via Barnaba Oriani, 34
00197 Roma

Tel. +39 06 42034301
Segreteria +39 06 42034320/21
Uff. Pubblicazioni +39 06 42034333
Fax. +39 06 4882677

email: icc@iccitalia.org web: www.iccitalia.org

Hanno collaborato a questo numero:

Lucio Brunozzi, Gerry Freda,
Roberta Laghi, Monica Salvatore,
Barbara Triggiani

Progetto grafico:

Luca Ingrassia, Monica Salvatore,
Barbara Triggiani